

R.G. 277/2010

TRIBUNALE DI LANUSEI

in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Ponzillo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.277/2010 R.G.

VERTENTE TRA

***** (C.F.*****) Rappresentato e difeso dagli avv.ti ***** e ***** , giusta delega a margine dell'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to ***** in Via *****.

ATTORE

CONTRO

***** (C.F.*****), ***** (C.F.*****), ***** (C.F.*****)
Rappresentati e difesi dall'avv.to ***** giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, privi di domicilio ritualmente eletto.

CONVENUTI

E

***** (C.F.*****) Rappresentata e difesa dall'avv.to ***** , giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, domiciliata presso il suo studio in *****.

CONVENUTA

E

***** (C.F.*****), ***** (C.F.*****), ***** (C.F.*****),
***** (C.F.*****), ***** (C.F.*****), ***** (C.F.*****),
***** (C.F.*****), ***** (C.F.*****) Rappresentati e difesi dall'avv.to ***** , giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliati presso il suo studio in *****

CONVENUTI

E

***** (C.F.*****) Rappresentata e difesa dagli avv.ti ***** e ***** , giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in *****.

CONVENUTA

E

***** (C.F.*****) Rappresentato e difeso dall'avv.to Rosalia Pacifico, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, privo di domicilio ritualmente eletto.

CONVENUTO

OGGETTO: scioglimento della comunione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio volto allo scioglimento di comunioni ereditarie e rendimento dei conti, non può essere definito nel merito, in difetto di prova della legittimazione delle parti in causa, né essendo stata data dimostrazione della proprietà in capo ai de cuius dei beni mobili e immobili indicati nei rispettivi atti introduttivi.

Preliminarmente, in via assorbente, giova osservare come alcuna delle parti in causa si sia onerata di produrre gli atti dello stato civile, necessari ad accertare tutti i rapporti di parentela e la legittimazione di coloro che hanno agito e sono stati convenuti in giudizio.

Difatti, per costante giurisprudenza, tale documentazione risulta propedeutica all'esame del merito.

Sulla necessità della produzione degli atti dello stato civile (nella loro integralità) si rimanda alle seguenti pronunce: Cass. civ. Se .2, sentenza n.2506 del 6/10/1973 *“l'onere della prova della qualità di erede legittimo è soddisfatto mediante la produzione degli atti dello stato civile dai quali si desume il rapporto di parentela con il de cuius a norma degli articoli 565 e 572 cod civ.”*; ancora per Cass. civ. Sez. 2, sentenza n.7276 del 29/03/2006 *“in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il “de cuius” a norma dell’art.565 cod. civ., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile”*; Cassazione civile, sez. II, 27 giugno 2005, n. 13738 a mente della quale *“in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o vi resiste) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve provare sì la morte di tale soggetto sia la propria qualità di erede”*.

Orbene nulla di tutto ciò è rinvenibile in atti.

Quanto al secondo aspetto, concernente i titoli di proprietà, ritiene il giudicante che l'omessa rituale e tempestiva produzione della documentazione concernente la prova della titolarità dei beni, abbinata alle certificazioni ipo-catastali, ovvero di relazione notarile sostitutiva (ciò al più tardi con la seconda memoria, nei termini perentori di cui all'art.183 co.6 c.p.c., *non con la terza memoria come nel caso di specie, essendo ormai decorso il termine perentorio per la produzione di documenti in giudizio*), costituisca aspetto indispensabile per verificare le condizioni dell'azione di divisione, quali la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio (per i terreni e le abitazioni) e la titolarità degli altri beni (nel caso di specie per le obbligazioni risultava mancare qualsivoglia documentazione bancaria in merito, non così il doc.n.7 attoreo, trattandosi di mero prospetto anonimo, redatto con programma di videoscrittura, non proveniente da istituti di credito).

Detta documentazione risulta tra l'altro necessaria anche per l'accertamento dell'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex art.1113 cc. e 784 c.p.c; ne consegue quindi che in difetto della suddetta tempestiva produzione è inammissibile in radice la domanda di divisione ereditaria (cfr., Tribunale Roma 16 Luglio 2004, Corte d'Appello di Roma 7 marzo 2012 n.1317 e Tribunale Nuoro, 1 dicembre 2011 n. 894).

In tali ultimi pronunciamenti di merito si è difatti affermato rispettivamente che *“al fine di assolvere l'onere che loro incombeva, le parti avrebbero dovuto produrre oltre ai titoli di acquisto dei beni dichiarati in successione la certificazione ipo-catastale relativa agli stessi, idonea quindi a comprovare che i beni erano ancora nella loro titolarità alla data di proposizione della domanda, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi. Ben potendo anche avvenire che, nelle more tra la data di apertura della successione e quella della decisione, ove non risulti peraltro trascritta la domanda di divisione (e di ciò non vi è prova nella fattispecie in esame) i coeredi provvedano ad alienare a terzi tutta o parte della propria quota, ovvero singoli cespiti”* (o ancora che gli stessi possano essere stati già alienati dal de cuius prima dell'apertura della successione); parimenti il Tribunale di Nuoro risulta essersi espresso nei seguenti termini: *“è improcedibile la domanda giudiziale in forza della quale l'istante chieda disporsi la divisione del compendio relitto dei genitori deceduti, da dividersi secondo le norme della successione legittima tra i figli e la coniuge di seconde nozze del de cuius, laddove sussistono contrasti sia in relazione all'esatta consistenza del compendio da dividere, sia sui diritti spettanti a ciascuno degli eredi, nonostante sia stato disposto, senza alcun esito, la produzione di documenti attestanti l'assetto proprietario in relazione ai beni da dividere. Non avendo alcuna delle parti prodotto neppure la documentazione catastale e la certificazione della Conservatoria dei Pubblici Registri*

Immobiliari, la domanda deve dichiararsi improcedibile per non avere le parti provato a composizione delle masse da dividere”.

Né ad ovviare a tale omissione, può darsi rilievo all’eventuale atteggiamento di non contestazione circa l’esatta individuazione dei beni caduti in successione, atteso che tale comportamento processuale, al più, potrebbe risultare idoneo a porre i fatti non contestati al di fuori del *thema probandum* solo allorché si tratti di diritti per i quali non sia imposta la prova mediante il ricorso all’atto scritto come invece è a dirsi per la proprietà dei beni immobili (così Tribunale di Napoli 8.06.20 11) e comunque non nell’ambito del presente giudizio, per la certezza richiesta in punto di prova.

Il menzionato indirizzo trova quindi fondamento, oltre che sulla regola generale secondo cui la divisione può essere domandata soltanto da ciascuno dei coeredi (art.713 c.c.) ovvero dei comunisti (art. 1111 c.c.) - *sicché l’esistenza della menzionata qualità costituisce indispensabile condizione dell’azione, la cui ricorrenza va verificata d’ufficio* - sul principio dell’universalità della divisione del quale è espressione l’art.784 c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono essere proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opposti, se vi sono, avuto riguardo al disposto dell’art. 1113 c.c.

Di guisa che, incombendo sul giudice adito con la domanda di divisione la doverosa verifica officiosa, per un verso, *della qualità di coerede-comunista in capo a colui il quale formula la domanda, nonché, per altro verso, della prova della titolarità dei beni e dell’integrità del contraddittorio*, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari è indispensabile che le parti depositino la documentazione a tal fine necessaria.

Nel caso di specie il solo attore entro i termini perentori menzionati (a fronte del laconico contegno dei convenuti che nulla di quanto sopra hanno depositato) risulta aver prodotto - in difetto dei titoli di proprietà - delle denunce di successione, aventi valore meramente fiscale.

Sul punto si rimanda *ex multis* a Cass. c v. n.14395/2004 per cui “la denuncia di successione - avente, di per sé, efficacia a soli fini fiscali, è priva di rilevanza civilistica, al più di tipo indiziario — è quindi inidonea a fruire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, così come, per converso, la mancata indicazione in essa di un bene non consente di desumere automaticamente il difetto del relativo diritto di proprietà”.

Dunque occorre, in sostanza, la medesima documentazione utile al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall’art.567 c.p.c., ossia (oltre al titolo di proprietà), i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato *effettuate nei venti anni anteriori* alla trascrizione del pignoramento o, altresì, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Documentazione per l’appunto necessaria - *se tempestivamente e ritualmente depositata* - a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.

Tali produzioni necessarie all’esatta individuazione dei beni (compresa la proprietà) ed all’accertamento dell’eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1113 c.c., acquistano oltretutto particolare rilevanza per l’individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l’accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni.

Ne consegue che in assenza di certezza sulla proprietà degli stessi e sull’assenza di vincoli o pregiudizi, conseguibile solo attraverso la citata documentazione, non è possibile adottare alcuna statuizione nel merito, sicché le domande vanno dichiarate inammissibili e improponibili.

Né può essere diversamente condiviso l’eventuale assunto per cui la documentazione in questione si sarebbe potuta acquisire mediante consulenza tecnica d’ufficio.

La consulenza ha infatti lo scopo di recare ausilio al giudice nell’esame delle materie che richiedono speciale competenza tecnica, ma non può mai e in nessun caso supplire all’osservanza dell’onere probatorio gravante sulle parti (*ex multis* Cass. 6 aprile 2005 n.7097), non può cioè risolversi in una *relevatio ab onere probandi*, né in uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate; tantomeno può avere funzione esplorativa o esonerante al pari degli ordini di esibizione richiesti in corso di causa

(l'ordine di esibizione è infatti uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile *aliunde* e l'iniziativa non presenti finalità esplorative cfr., Cass. 14 luglio 2004, n.12997; in tale prospettiva, si è infatti evidenziato che l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire, attivandosi, la documentazione in questione, cfr., Cass. civ. 10 gennaio 2003, n.149).

Spettava dunque alle parti l'onere di comprovare tali aspetti nei limiti delle preclusioni previste dall'art.183 co.6 c.p.c., non competendo al giudice - nel procedimento di cognizione ordinaria - indicare alle parti l'onere probatorio che le stesse debbono assolvere.

Per quanto precede, al fine di consentire la riproponibilità delle azioni con prova di regolare instaurazione del contraddittorio e pro a della titolarità dei beni, il giudizio può trovare definizione in rito. Spese compensate tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente ed in rito pronunciando, nella causa civile avente r.g.n.277/2010 e tra le parti di cui in epigrafe, *ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa*, così provvede:

- 1) Dichiara l'improponibilità/inammissibilità delle domande di scioglimento della comunione avanzate da tutte le parti in causa e di ogni altra domanda.
- 2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.

Lanusei, 15.04.2014

Il Giudice